



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

ORDINANZA PROT.N. \_\_\_\_\_/2024 del 23 Luglio 2024

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

durante la stagione estiva vengono organizzati diversi eventi, anche musicali in questa città su iniziativa di pubblici esercizi, soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano per una rilevante diffusione sonora;

questa Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto da tali iniziative e dislocate sull'intero territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono soprattutto ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

la Città di Agropoli, in quanto località a vocazione turistica, richiama, soprattutto nel periodo estivo, numerosi visitatori e che diversi operatori del territorio intendono proporre piccoli intrattenimenti musicali e/o diffondere la musica allo scopo di potenziare l'offerta turistica.

**RITENUTO** che da un lato occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento e iniziative di rilancio delle attività economiche mediante piccoli intrattenimenti, dall'altro risulta altrettanto imprescindibile dover garantire una buona qualità di vita urbana e la quiete pubblica;

### VALUTATO:

- di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l'incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

**PRESO ATTO** che sono pervenute all'attenzione dell'Amministrazione Comunale svariate richieste di eventi di cui in premessa.

**ATTESO** che l'art.6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori del limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso;

### VISTI :

- gli artt. 659 e 660 c.p.;
- il T.U.L.P.S.;
- la legge 447/95;

Comune di Agropoli  
Protocollo N. 0024841/2024 del 23/07/2024

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana;
- il Titolo V delle norme di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- il vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 86 del 28.12.2020 in particolare "l'art.30 comma 1 *“per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo...si potrà presentare autorizzazione in deroga fino ad un massimo di 20 giornate nel periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio”*”;

### ORDINA

Per i piccoli trattenimenti musicali come definiti di seguito, organizzati dai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici e di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia in locali chiusi che all'aperto, sia sua area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal Comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, ecc., la **DEROGA** al limite delle emissioni sonore previste dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 86 del 28.12.2020 e dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera n. 51 del 25.06.2021, come segue:

- **con effetto immediato e fino al 30.09.2024, su tutto il territorio comunale, limitatamente ai giorni di venerdì e sabato dei mesi di Luglio e Settembre, nonché il 24 Luglio e di venerdì, sabato e domenica del mese di Agosto, nonché il 7, 14, 15 e 28 Agosto:**
  - o **“in locale chiuso”**: il limite massimo diurno stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica è esteso, per ogni singola classe di destinazione d'uso del territorio, **fino alle ore 02.00 del giorno successivo**;
  - o **“all'esterno, su area privata di pertinenza e su suolo pubblico in concessione”**: il limite massimo diurno stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica è esteso, per ogni singola classe di destinazione d'uso del territorio, **fino alle ore 01.30 del giorno successivo**.
  - o **la documentazione relativa all'impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.**

#### DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

Si intendono come tali:

- 1) l'effettuazione di spettacoli o divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc jockey, cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- 2) l'effettuazione di trattenimenti cui il pubblico può attivamente partecipare (ad esempio karaoke, giochi a quiz), ad esclusione di trattenimenti danzanti;
- 3) L'effettuazione di piccoli trattenimenti e spettacoli deve avvenire, per rientrare nella tipologia di cui ai punti 1) e 2) in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o trattenimento svolta nei seguenti limiti:

- a) l'ingresso deve essere mantenuto gratuito;
- b) divieto di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto a quelli normalmente praticati dall'esercizio;
- c) assenza di pubblicizzazione dell'attività di spettacolo e piccolo trattenimento che deve, in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'attività di somministrazione alimenti e bevande.

U

Comune di Agropoli

Protocollo N. 0024841/2024 del 23/07/2024

## DISPONE

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa d'importo pari ad € 200,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, oltre alla sanzione amministrativa pari ad € 350,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n.3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato, domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione all'interno dell'anno solare, oltre alla sanzione amministrativa pari ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n.3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato, domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura sarà applicata per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare.

## DISPONE INOLTRE

l'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Agropoli, al Comando della Guardia di Finanza di Agropoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'ARPAC, al Comando della Polizia Municipale di Agropoli, al SUAP comunale.

## AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 23/07/2024

Il Sindaco  
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

U

Comune di Agropoli

Protocollo N. 0024841/2024 del 23/07/2024

Comune di Agropoli

**U**

Protocollo N. 0024841/2024 del 23/07/2024

---